



2.10.90.02

1° agosto 2023

Ordinanza municipale concernente l'uso dei Centri sportivi comunali della Città di Mendrisio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 166 e 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC;
- il Regolamento comunale della Città di Mendrisio;
- il Regolamento comunale sui beni amministrativi della Città di Mendrisio,

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'uso dei Centri sportivi comunali della Città di Mendrisio.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei seguenti Centri sportivi comunali e i relativi impianti che il Municipio mette a disposizione di regola a società sportive con domicilio/sede nella Città di Mendrisio, allo scopo di favorire l'aggregazione, l'educazione e la cultura fisica:

- a) i campi da calcio e tutte le infrastrutture annesse (Centri sportivi comunali);
- b) gli impianti per l'atletica dello stadio Comunale di Mendrisio e del Centro sportivo del Quartiere di Rancate.

Art. 2 Uso e sorveglianza delle infrastrutture

1. Il Municipio, rappresentato dall'Ufficio Sport e tempo libero, disciplina l'uso delle infrastrutture sportive.
2. La sorveglianza viene eseguita dai Servizi comunali, con facoltà di delega alle singole società o a personale terzo.

Art. 3 Responsabilità

Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti. L'uso degli impianti sportivi, dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle aree di svago si intende effettuato a rischio e pericolo degli utenti, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Municipio, salvo difetti imputabili alle strutture degli impianti.

CAPITOLO 2

Procedura di autorizzazione

Art. 4 Competenza

1. Le autorizzazioni annuali per l'uso dei Centri e delle infrastrutture sportive comunali sono rilasciate dal Municipio, rappresentato dall'Ufficio Sport e tempo libero, sentiti i Servizi comunali coinvolti.
2. I rinnovi sono autorizzati dal Servizio delegato.
3. L'atto d'autorizzazione disciplina tutte le questioni di dettaglio non regolamentate con l'Ordinanza.
4. Le esigenze d'uso dei Centri sportivi comunali da parte della Città o dei suoi Servizi sono da considerarsi prioritarie. In casi eccezionali e previa comunicazione, eventuali autorizzazioni già rilasciate possono essere revocate.

Art. 5 Richiesta

1. Le richieste di autorizzazione annuale o rinnovo all'uso dei Centri sportivi devono pervenire all'Ufficio Sport e tempo libero entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno tramite l'apposito formulario. Le autorizzazioni annuali devono essere rinnovate anno per anno.
2. Le richieste di autorizzazione puntuali devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Sport e tempo libero, con un preavviso di almeno 15 giorni.
3. Le richieste formulate oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.

Art. 6 Condizioni

1. Le società sportive che intendono utilizzare un'infrastruttura in modo permanente durante il periodo stabilito, devono dimostrare una partecipazione regolare e con un numero sufficiente di soci/iscritti.
2. In caso di ripetute assenze o di partecipazione insufficiente, l'autorizzazione d'uso può essere revocata in ogni momento.
3. L'uso dei Centri sportivi comunali da parte delle società in generale presuppone la collaborazione fra le stesse, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione.
4. Nessuna società ha di principio l'uso esclusivo di un Centro sportivo comunale.

CAPITOLO 3

Norme d'uso

Art. 7 Responsabili

1. L'apertura e la chiusura delle infrastrutture sportive, nonché il loro funzionamento, di regola, sono curati dai relativi responsabili designati dai Servizi comunali.
2. Il Municipio, rappresentato dall'Ufficio Sport e tempo libero, può attribuire ad un responsabile designato da una società sportiva le chiavi di un'infrastruttura comunale. Questa persona vigila affinché non si verifichino danni. La Società è ritenuta responsabile per eventuali danni durante il periodo d'occupazione.

Art. 8 Obblighi generali

1. Le società devono attenersi scrupolosamente alle condizioni d'uso definite dai Servizi comunali.
2. Le società sono tenute ad osservare il massimo ordine e pulizia nelle infrastrutture sportive comunali occupate ed utilizzate, sia all'interno che all'esterno.
3. Le società che utilizzano gli impianti sportivi sono responsabili per tutti i danni alle persone e alle cose derivanti dall'attività dei propri membri, squadre ospiti, personale al seguito e dagli spettatori che assistono alle manifestazioni da esse organizzate. Esse sono tenute ad avere un'adeguata copertura assicurativa (minimo di CHF 3'000'000.--).
4. Le società sono tenute a denunciare immediatamente all'Ufficio Sport e tempo libero ogni danno che dovessero riscontrare o cagionare. Non è loro permesso provvedere direttamente alle riparazioni. Le spese per interventi supplementari di pulizia o manutenzione, causati da inosservanza delle disposizioni o da negligenza, saranno addebitate ai responsabili sulla base del costo effettivo.
5. Le società sono tenute a controllare che i loro membri tengano un comportamento corretto e ottemperino in ogni momento alle direttive impartite dai Servizi comunali.
6. Le società che organizzano eventi di qualsiasi genere all'interno delle infrastrutture sportive comunali, devono provvedere autonomamente ad istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso e la raccolta, la separazione e il corretto smaltimento dei rifiuti, in base alla legislazione in vigore.
7. L'apparecchio telefonico e i supporti informatici presenti nelle strutture sportive possono essere usati solo per comunicazioni di servizio dai responsabili designati e dai Servizi comunali e, in caso di necessità, dal personale sanitario in attività nei Centri sportivi.
8. L'accesso con veicoli a motore all'interno dei Centri sportivi comunali è severamente proibito, salvo speciale autorizzazione dei Servizi comunali.
9. La posa di cartelli pubblicitari, scritte, immagini, o attrezzature di qualsiasi genere deve essere preliminarmente sottoposta all'autorizzazione dell'Ufficio Sport e tempo libero.

CAPITOLO 4

Impianti calcistici

Art. 9 Piani d'allenamento/attività

1. La richiesta di occupazione definitiva dei Centri sportivi va trasmessa all'Ufficio Sport e tempo libero entro il 31 luglio di ogni anno, accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) programma sportivo settimanale;
 - b) programma speciale d'allenamento, tornei o partite amichevoli;
 - c) elenco dei nominativi dei responsabili e/o personale di contatto.
2. Piani, programmi aggiornati e tutte le relative modifiche devono sempre essere affissi agli albi dei Centri sportivi comunali.

Art. 10 Uso dei campi da calcio

1. I campi (rettangoli da gioco) sono utilizzati principalmente per attività calcistiche.
2. Deroghe possono essere consentite dall'Ufficio Sport e tempo libero.

Art. 11 Occupazione stagionale

1. Il numero delle squadre per società è di regola fisso, fa stato il limite massimo stabilito dall'Ufficio Sport e tempo libero, ritenuto l'art. 15 della presente Ordinanza. Una società che vuole aumentare il numero delle proprie squadre deve far richiesta entro i termini riportati dall'art. 5 cpv. 1 e informarsi sulla disponibilità dei terreni da gioco.
2. Ogni mancata richiesta sarà considerata come una definitiva rinuncia all'assegnazione dei campi da calcio.

Art. 12 Attività sui campi da calcio

1. Durante le ore programmate per gli allenamenti non è permessa di principio la disputa di partite amichevoli.
2. Deroghe all'art. 12 cpv. 1 possono essere concesse dall'Ufficio Sport e tempo libero tramite richiesta scritta, al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'evento.
3. Di regola su ogni campo da calcio giostra solo 1 squadra per allenamento; fanno eccezione le squadre scolari D, E, F e la scuola calcio in quanto, vista la giovane età dei giocatori, queste vengono considerate quali metà squadra.

Art. 13 Obblighi

1. Al più tardi 5 giorni lavorativi prima di gare o partite, i responsabili dell'Ufficio tecnico comunale dovranno essere informati sui relativi orari.
2. Le società e gli utenti devono avere la massima cura dei terreni, degli attrezzi e delle infrastrutture messe loro a disposizione, al fine di contenere i costi di manutenzione e di consumo di acqua ed elettricità.
3. Attrezzature mobili, quali porte, barriere e altro, devono essere tolte dai campi dopo ogni allenamento e posizionate dove indicato dai Servizi comunali.
4. Sui campi da calcio principali non sono permesse attività che possano portare un consumo eccessivo e puntuale del manto erboso, come il "torello", le "ripetute" o lo "skip" sul posto; questi tipi di attività devono essere effettuati sui campi di allenamento o nelle aree esterne al rettangolo da gioco.
5. È vietato utilizzare le linee di demarcazione dei campi da calcio per attività come le "ripetute" o lo "skip" che comportino la riduzione anzitempo dell'efficacia visiva delle stesse.

Art. 14 Restrizioni dell'uso dei campi da calcio

1. In caso di cattivo tempo, siccità, di terreno molle o ghiacciato, per trattamenti urgenti o se le condizioni del manto erboso o delle strutture tecniche non ne permettono l'uso regolare, i Servizi comunali possono decidere, in ogni momento, la chiusura parziale o totale dei campi e dei Centri sportivi.
 - a) **per gli allenamenti:** ogni società dovrà far capo al proprio programma di riserva;
 - b) **per le partite ufficiali:** ogni società dovrà informarsi presso i Servizi comunali, via e-mail, relativamente alle tempistiche stabilite dall'Ufficio Sport e tempo libero circa l'apertura o l'eventuale chiusura dei campi.
2. Nel caso in cui un campo fosse giudicato impraticabile dai Servizi comunali, è solamente ed esclusivamente compito della società responsabile provvedere al rinvio delle partite (o delle attività) previste tramite l'uomo di fiducia della FTC e a comunicare la decisione a tutte le persone coinvolte.
3. Durante le pause calcistiche estiva e invernale, le società devono garantire i necessari tempi di riposo dei campi per permettere la manutenzione straordinaria. Nel periodo estivo il periodo di riposo deve essere di almeno 6 settimane, nel periodo invernale di almeno 4 settimane.

Art. 15 Campi principali

1. I campi principali di ogni Centro sportivo sono riservati alle attività ufficiali previste dal "programma settimanale d'allenamento".
2. Partite amichevoli sui campi principali possono aver luogo solo se autorizzate dai Servizi comunali.
3. Il volume complessivo d'uso di un singolo campo da gioco non deve superare le 14 ore settimanali, partite comprese, durante il periodo vegetativo dell'erba (da aprile a ottobre) e le 10 ore settimanali, partite comprese, durante il periodo non vegetativo dell'erba (da novembre a marzo), secondo le direttive emanate dalla ASF e dalla FTC. Ogni società deve pertanto programmare l'uso dei campi tenendo conto anche di questi limiti.
4. La rigatura dei campi al di fuori degli orari di lavoro settimanali dell'Ufficio tecnico comunale è di competenza delle società, che riceveranno la necessaria attrezzatura e il materiale dai Servizi comunali. Al termine delle operazioni di rigatura le attrezzature dovranno essere debitamente pulite e riposte nell'apposito magazzino.

Art. 16 Tribuna

1. La tribuna dello stadio Comunale di Mendrisio viene aperta esclusivamente per manifestazioni ufficiali; le società sono responsabili per eventuali danni causati durante le manifestazioni da loro organizzate.
2. La cabina regia può essere utilizzata/occupata solo dal personale designato dalle società sportive; l'apertura, l'uso, la chiusura ed il controllo di essa sono di esclusiva responsabilità delle società che ne fanno richiesta all'Ufficio Sport e tempo libero.

Art. 17 Impianti

1. Il funzionamento delle docce, dell'illuminazione, del riscaldamento, delle installazioni in genere, nonché il disciplinamento e l'assegnazione dei depositi attrezzi, sono di esclusiva competenza dell'Ufficio tecnico comunale, come pure la consegna delle chiavi d'accesso alle infrastrutture.
2. La programmazione del riscaldamento, riservati i casi di carattere eccezionale, viene allestita dall'Ufficio tecnico comunale.

CAPITOLO 5

Impianti per l'atletica

Art. 18 Uso

1. Le società cittadine di atletica hanno la priorità per l'uso di piste e infrastrutture per l'atletica.
2. L'Ufficio Sport e tempo libero allestisce annualmente, entro settembre, un piano di occupazione degli impianti.
3. L'Ufficio Sport e tempo libero, può in via eccezionale concedere l'uso delle infrastrutture per l'atletica anche ad altri utenti.
4. Quando le piste d'atletica non sono occupate dalle società, le stesse sono accessibili alla popolazione negli orari prestabiliti.
5. Gli utenti devono attenersi alle direttive impartite dai Servizi comunali.
6. Eventuali ulteriori disposizioni vincolanti possono essere esposte in loco.

Art. 19 Obblighi generali

1. Sulle piste d'atletica è consentito esclusivamente l'uso di scarpe da ginnastica o scarpe chiodate per l'atletica.
2. Sulle piste d'atletica è vietato camminare o effettuare attività con scarpe sporche di fango, terra o altro. I passaggi fra i rettangoli da gioco e gli spogliatoi che attraversano una pista d'atletica devono essere effettuati esclusivamente tramite i relativi tappeti di copertura.
3. L'uso dei materassi di caduta dei salti, anche durante gli allenamenti, è consentito solo dopo aver tolto ed allontanato dalla zona il relativo telone di protezione. Al termine degli allenamenti, il telone di protezione va debitamente riposizionato e fissato.
4. Le vasche di atterraggio del salto in lungo e del lancio della boccia vanno tenute pulite e sistemate dopo ogni attività, la sabbia fuoriuscita dalle vasche va rimessa nelle stesse e la superficie circostante opportunamente ripulita.

CAPITOLO 6

Spogliatoi

Art. 20 Principio

1. Gli spogliatoi sono messi a disposizione delle società sportive e a chi ne fa debita richiesta scritta all'Ufficio Sport e tempo libero.
2. Gli utenti devono avere la massima cura degli spogliatoi messi a disposizione.
3. Le società che occupano gli spogliatoi sono direttamente responsabili per eventuali danni ad essi cagionati.

Art. 21 Uso

1. È richiesto il rispetto delle più elementari norme d'igiene e di pulizia.
2. È vietato l'accesso agli spogliatoi con calzature imbrattate di fango, terra o altro; le stesse devono essere pulite nelle apposite vaschette / griglie.
3. Alla fine dell'uso, gli spogliatoi dovranno essere lasciati in perfetto ordine, liberi da oggetti personali e con tutti i rubinetti chiusi.
4. È vietato lavare le scarpe all'interno delle docce e nei lavelli presenti all'interno degli spogliatoi.
5. Le spese per i lavori supplementari di pulizia o per riparazioni, causati dall'inosservanza dei propri o altrui membri, sono addebitate alle società occupanti sulla base del costo effettivo.

CAPITOLO 7

Buvette

Art. 22 Principio

1. Le buvette sono messe a disposizione ad uso esclusivo delle società che utilizzano i Centri sportivi.
2. La sublocazione a terzi da parte delle società è di principio vietata. L'eventuale sublocazione deve essere preavvisata dal Municipio.
3. La pulizia delle buvette è a carico ed è gestita direttamente dalle società che ne hanno l'usufrutto esclusivo, come pure la raccolta, la separazione e lo smaltimento dei relativi rifiuti.
4. È vietata ogni e qualsiasi modifica delle strutture delle buvette (mobilio fisso compreso) senza autorizzazione dei Servizi comunali.
5. I Servizi comunali devono poter accedere in qualsiasi momento all'interno delle buvette.
6. Le società che hanno l'usufrutto esclusivo delle buvette sono responsabili per tutti i danni cagionati alle persone e alle cose derivanti dall'attività dei propri membri, squadre ospiti, personale al seguito e dagli spettatori.

Art. 23 Mescite

Per quanto concerne le mescite, la presente Ordinanza rinvia integralmente alle vigenti normative cantonali e federali.

CAPITOLO 8

Tasse

Art. 24 Tasse d'uso

1. Per le società con sede/domicilio nella Città, l'utilizzo regolare dei Centri sportivi comunali è di norma gratuito.
2. Per l'utilizzo straordinario dei Centri sportivi comunali, da parte di società sportive, enti o privati, il Municipio può prelevare una tassa.
3. Il Municipio decide di volta in volta.

CAPITOLO 9

Disposizioni finali

Art. 25 Violazioni

1. Ogni violazione di queste disposizioni da parte delle società o degli utenti potrà comportare l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione a utilizzare gli impianti sportivi.
2. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente con effetto 1° agosto 2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 6096 del 2 maggio 2023.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2023.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Il Municipio